

## XVIII.

## TORNATA DEL 20 APRILE 1891

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Petizioni — Omaggi — Congedi — Approvazione di 9 progetti di legge relativi ad eccedenze d'impegni, e di un disegno di legge per trasporti di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91 — votazione a scrutinio segreto dei predetti disegni di legge — Discussione del progetto di legge per modificazioni della legge 24 giugno 1888 sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex-pontificie — Osservazioni del senatore Cencelli e risposte del senatore Pagano, relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dei tre articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Conversione in legge del regio decreto 10 agosto, n. 7038, autorizzante alcuni comuni ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86 — Parlano i senatori Alfieri, Parenzo, Paternostro, relatore, Di Sambuy e Griffini ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti i ministri del Tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Petizioni.**

PRESIDENTE. Prego dar lettura del sunto di petizioni giunte al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 15. La Deputazione provinciale di Campobasso si associa alle considerazioni contenute nella petizione delle provincie Venete sul progetto di legge relativo ai manicomii.

« 16. La Deputazione provinciale di Chieti (petizione identica alla precedente).

« 17. Giovanni Verità sottopone alle considerazioni del Senato alcune modificazioni da introdursi nella legislazione riguardante la procedura civile ».

**Omaggi.**

PRESIDENTE. Prego di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

L'ufficio idrografico della R. marina italiana di *Otto rilievi idrografici eseguiti in vari porti del Mediterraneo*;

Il prof. F. Poletti di un suo studio intitolato: *Sulla funzione della scuola classica*;

Il direttore della Banca Nazionale Toscana, del *Bilancio della stessa Banca per l'anno 1890*;

Il direttore della R. Accademia della Crusca degli *Atti della stessa R. Accademia per l'anno 1890* ;

Il direttore del R. Ricovero di mendicizia di Torino di una *Memoria delle onoranze funebri rese al senatore marchese Della Valle* ;

Il dottor Carlo Schanzer di un suo lavoro giuridico intitolato: *Il Diritto di guerra e dei trattati negli Stati a governo rappresentativo* ;

Il ministro dell'interno delle seguenti pubblicazioni:

*Regolamento speciale di polizia mortuaria; Dell'analisi degli alcool sotto il riguardo igienico* ;

*La linfa di Koch nella cura della morva del cavallo* ;

*Notizie sui fatti principali riguardanti l'igiene e la sanità pubblica nel Regno dall'ottobre 1890 al gennaio 1891* ;

Il direttore del R. ufficio geologico di una *Memoria descrittiva della carta geologica della Colonia Eritrea* ;

Il direttore dell'Istituto Casanova di Napoli del *Resoconto stampato dell'adunanza generale dei soci dell'8 marzo 1891* ;

Il tenente Roberto Petruolo di un suo opuscolo intitolato: *L'Italia e il suo esercito* ;

Il rettore della R. Università di Messina dell'*Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1890-91* ;

Il direttore della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, delle *Memorie dell'anno accademico 1889-90 di quella R. Accademia* ;

Il ministro del Tesoro della pubblicazione contenente le *Dichiarazioni sul programma finanziario del Ministero da lui fatte alla Camera dei Deputati nella tornata del 2 marzo 1891* ;

Il sindaco di Milano degli *Atti del municipio di Milano per l'anno 1889-90* ;

I prefetti delle provincie di Treviso e Modena degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1889-90* ;

Il sindaco di Novara della *Commemorazione da lui fatta del senatore Luigi Tornielli nell'adunanza del Consiglio comunale del 18 agosto 1890* ;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio della *Carta idrografica del Regno* ;

L'avv. Gio. Straulino di un suo studio economico intitolato: *Il commercio internazionale e la circolazione monetaria nello Stato*.

### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Linati, Borselli, D'Alì, Mangilli e Mauronato.

Se non vi sono obiezioni questi cinque congedi s'intenderanno accordati.

**Approvazione di nove progetti di legge relativi ad eccedenze d'impegni (N. da 23 a 29 e da 34 a 36 incl.); e di un disegno di legge per trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91 (N. 10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 33,628 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Prego il signor senatore, segretario, Corsi, di dare lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 33,628 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 374,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Si dà lettura del disegno di legge:  
Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 374,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Carabinieri Reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge che è di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 59,970 38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Si dà lettura del disegno di legge:  
Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 59,970 38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 9200 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Personale della giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 9200 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20

« Personale della giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 128,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 128,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati alla istruzione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca ora:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1,893,408 18 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Pane e viveri alle truppe, rifornimenti di viveri di riserva ai corpi di truppa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,893,408 18 verificatasi sul capitolo 25 « Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di

riserva ai corpi di truppa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un articolo solo, si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, intitolato:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3,261,703 26 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

#### Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,261,703 26, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 25,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

#### Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 25,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Il disegno di legge essendo di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato:

« Approvazione di eccedenza d'impegni di L. 5,353,726 55 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Spese per i distaccamenti d'Africa dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

#### Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,353,726 55 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Spese per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Questo progetto di legge che è di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del disegno di legge.

(V. Stampato n. 10).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essen-

dovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di L. 45,000 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1890-91, per lavori di restauro e risanamento dell'edificio ove ha sede il Ministero suddetto.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di L. 445,600 stanziata al cap. 47 « Spese d'ufficio » del bilancio passivo del Ministero medesimo per l'esercizio 1890-91, è diminuita di L. 45,000, riducendosi così lo stanziamento a L. 400,600.

(Approvato).

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Avverto però che i primi nove progetti iscritti all'ordine del giorno per approvazione di eccedenze d'impegni, secondo il regolamento, saranno votati in una sola coppia di urne; quello al n. 10 per « Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1890-91 » sarà votato in un'altra coppia di urne.

Si fa l'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

**Discussione del progetto di legge: « Modificazioni della legge 24 giugno 1888 sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex-pontificie » (N. 11).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge « Modificazioni della legge 24 giugno 1888 sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex-pontificie ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

(V. *Stampato*, n. 11).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Do facoltà di parlare al signor senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Mi permetterà il Senato, prima di tutto di rivendicare a questa legge, che, per quanto modesta altrettanto è di altissima importanza; il vero titolo che le compete. Essa deve portare l'intestazione seguente come al testo originale.

« Abolizione della servitù di pascolare, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare, ed imporre tasse per titolo di pascolo delle provincie ex-pontificie » e con questa intestazione deve essere pubblicata e passare alla raccolta delle leggi, non con quella parziale datale ora di « Modificazioni della legge 24 giugno 1888 sull'abolizione della servitù di pascolo » trattandosi di una legge che tende a modificare degli articoli di una legge precedente potrebbe sembrare a chi la esamina che si volesse modificata anche l'intestazione e la portata della medesima.

Qualcuno potrebbe dire che questa mia osservazione pecca di pedanteria, perchè essendo qui richiamata la legge del 24 giugno 1888 s'intende che vi è richiamata in tutta l'estensione e la portata: pur tuttavia trattandosi di leggi è necessario usare la dizione più corretta e la massima precisione a scanso di dubbi, e di falsa interpretazione e non sarà male che prima di licenziarla l'Ufficio centrale, che è sempre in diritto di coordinare le leggi votate dal Senato, voglia rimettere il cappello a questa legge nella forma che le compete. Premesse queste piccole osservazioni, faccio plauso all'egregio ministro di agricoltura, industria e commercio di avere raccolto dal suo predecessore, appena insediato nel suo Ministero, e portate alla discussione dei due rami del Parlamento le modificazioni che abbiamo sott'occhio.

Di queste modifiche è stata largamente esposta la portata nelle diverse relazioni; in quella cioè che accompagna la legge presentata dal Ministero, in quella della Camera elettiva e in questa del nostro Ufficio centrale, per cui sarebbe opera non necessaria il gittare molte parole e trattenere il Senato a lungo sulle medesime, mi limiterò a farne una breve sintesi per richiamare su di esse l'attenzione del signor ministro e degli onorevoli colleghi, espo-

nendo su taluna di esse il concetto che nella legge del 1888 guidò l'Ufficio centrale, di allora, a proporle, ed il Senato a votarle; e domandare degli schiarimenti e delle dichiarazioni al signor ministro.

Le modifiche, come vede il Senato, cadono sugli articoli 8 e 9 della legge del 1888. Con l'art. 9 si provvede ad eliminare i dubbi insorti sull'applicazione del quarto comma dell'articolo predetto, se cioè il diritto di affrancare nei casi contemplati dalla legge agli utenti di fronte al proprietario, questo diritto, spetti unicamente al comune e non ad una sola parte di esso, o ad una università, o associazioni di cittadini, o frazioni di popolazione.

Ora viene esplicitamente dichiarato che ove sia riconosciuta dalla Giunta d'arbitri la necessità assoluta di ammettere alla affrancazione gli utenti invece del proprietario, detta affrancazione potrà farla tanto il comune complessivamente, quanto una frazione di esso o una università, o una associazione di cittadini, come sarebbero quelle esistenti in molti comuni dei possidenti di bestiame.

Si provvede altresì ad eliminare il dubbio insorto sull'applicazione del quinto comma dell'art. 9, introdotto dal Senato nella legge del 1888, che cioè contro le deliberazioni della Giunta si potrà ricorrere al Ministero d'agricoltura il quale, udito il Consiglio di Stato provvederà in modo definitivo.

Il Consiglio di Stato interpellato in materia opinò (a mio avviso) non correttamente, che l'appello contro le deliberazioni della Giunta d'arbitri spettasse solo al proprietario del fondo e non all'utente.

Questo opinamento era contro il diritto comune; era una ineguaglianza in faccia alla legge, poichè non era giusto che delle due parti contendenti una avesse diritto di appellare e l'altra no, e la modifica portata all'articolo 9 vi provvede completamente.

Passiamo ora alle modifiche proposte all'articolo 8.

L'art. 8 parla della costituzione della Giunta di arbitri. Fin dal principio dell'applicazione di questa legge fu evidente l'inconveniente che essendo la Giunta composta di tre soli membri, spesso non sarebbe stata in grado di giudicare per mancanza di taluno dei suoi membri assente o per malattia, o per affari privati, o per

verificatasi incompatibilità, essendo affine o parente di alcuno dei contendenti; così gli affari rimarrebbero arenati.

Infatti molti casi di questo genere si verificarono già in questi pochi anni che le Giunte lavorano. Allora io stesso mi permisi di fare formale domanda al precedente ministro perchè provvedesse a questo inconveniente chiedendo che si nominasse qualche supplente per il caso di mancanza di alcuno degli arbitri titolari.

La cosa fu riconosciuta giustissima, e con questo progetto di legge finalmente si stabilisce che ognuno dei tre arbitri abbia un supplente. Così si è provveduto completamente.

Io veramente non chiedevo che uno o due supplenti, ed invece si è voluto anche allargare il provvedimento al presidente; e su ciò non trovo certo nulla a ridire. Però pareva che si dovessero fermare qui le modificazioni a questo articolo; invece si è voluto andare molto più innanzi e si è proposto di modificare essenzialmente la costituzione della Giunta d'arbitri.

Il Senato sulla proposta dell'Ufficio centrale stabilì impersonalmente che il giudice anziano fosse quello che dovesse esercitare le funzioni di presidente. Ora si propone la grave modificazione che non più il giudice anziano impersonalmente, ma che il presidente della Corte d'appello annualmente nomini a presiedere la Giunta un giudice qualsiasi del tribunale del circondario a suo piacimento.

Questa nomina di un giudice da farsi annualmente dal presidente della Corte di appello, ha fatto sorgere il dubbio che non solo il presidente, ma anche gli arbitri, ed ora che loro diamo i supplenti, tutti debbano annualmente essere rinnovati.

Per rispetto al Senato, il quale ha il diritto di rivendicare la paternità di questa legge, e dell'Ufficio centrale del 1887-88, a cui ebbi l'onore di appartenere e che era composto degli onorevoli: Miraglia, allora primo presidente della Corte di cassazione di Roma; Piroli, defunto; Manfrin; Guarini e di me, mi credo in dovere di esporre i criteri che guidarono la Giunta e l'Ufficio centrale di allora, ed il Senato che accettò nel costituire questa Giunta.

La Giunta che era proposta nel progetto ministeriale e che era stata votata dalla Camera elettiva non era costituita nel modo che ora troviamo nella legge del 24 giugno 1888. Essa

sarebbe stata costituita nel modo seguente, come leggesi nel progetto ministeriale di allora, dal presidente o vice-presidente, o di un giudice da lui delegato, del tribunale del territorio nel quale i beni erano situati; di un consigliere di prefettura o sotto-prefettura del circondario, di un consigliere scelto dal Consiglio provinciale, di un consigliere comunale del luogo ove sono posti i beni da dividersi, o da affrancarsi, di due rappresentanti scelti dall'associazione degli utenti, ed in altri casi da determinarsi dal regolamento, di un ingegnere o perito agronomo. Con queste disposizioni, come il Senato vede, s'introducevano in questa Giunta non solo l'elemento elettivo, ma gli stessi interessati; e perciò non si credette opportuno di accettarne la composizione come veniva proposta, e fu allora che dall'Ufficio centrale si propose l'attuale, composta di soli tre individui, cioè del giudice anziano del tribunale del luogo dove sono i beni, di un giudice arbitro eletto dal presidente del tribunale stesso e di un altro eletto dal prefetto della provincia.

Questa Giunta, secondo il concetto dell'Ufficio centrale, doveva essere stabile, e perciò dispose impersonalmente che il presidente fosse sempre il giudice anziano del tribunale e insieme a lui, gli altri membri della Giunta dovessero rimanere costantemente in carica e ciò perchè l'incarico affidatole era temporaneo e limitato alle sole affrancazioni: operazione che tutti ritenevamo dovesse durare al massimo 6 o 7 anni. A nessuno venne in mente che il personale di questa Giunta dovesse andare soggetto a continui cambiamenti perturbando così il buon andamento degli affari.

Le ragioni che inducevano a costituire la Giunta in modo stabile erano parecchie, e prima fra esse, la difficoltà di trovare persone adatte le quali potessero compiere il loro ufficio regolarmente; e mi duole di non vedere qui fra noi il mio egregio amico il senatore Gravina, in allora prefetto della provincia il quale potrebbe dire al Senato quante furono le difficoltà che incontrò per trovare le persone atte ad eseguire questo mandato, e dopo trovate quante cure e preghiere dovettero farsi per indurle ad accettarlo.

Tutti sanno che l'essere membro di una Giunta d'arbitri è un incarico molto delicato e penoso.

Si tratta di lavorar molto ed essere retribuito pochissimo. Per un avvocato, ad esempio, è una perdita assoluta, poichè giova più difendere e sostenere i diritti degli affrancati innanzi alla Giunta che essere giudice nella Giunta stessa.

Non fu possibile trovare un ingegnere agronomo che volesse farne parte, mentre sarebbe stata tanto utile la di lui opera ed esperienza in quel genere di questioni. Meglio e più utile era per essi il fare una perizia che firmare una sentenza.

Così parve invero una fortuna aver trovate persone capaci che disimpegnassero queste funzioni bene, come in fatto gli attuali membri di questa Giunta le esercitano.

Se però, dopo i dubbi sollevati, i membri della giunta dovessero stare sempre con questa spada di Damocle sospesa sul loro capo della durata di un solo anno della loro funzione, non si troverebbe più nessuno che accettasse e molti degli attuali rinuncierebbero.

Io non so quale sia ora il concetto direttivo che predomina nella mente del signor ministro e dell'Ufficio centrale, quali le finali determinazioni che essi prenderanno dopo queste brevi osservazioni da me fatte.

Ma il concetto di allora, per me e per quelli che presero parte a questo lavoro nell'Ufficio centrale costituendo la Giunta di tre soli individui, fu che essa non si dovesse rinnovare, se non che dalle stesse autorità che l'avevano costituita è nominata, e nei casi soltanto di rinuncia, di morte o di incapacità riconosciuta nel disimpegno delle loro funzioni. Mi dispiace che in Senato sia presente io solo dei membri di quell'Ufficio, e non possa invocare il loro appoggio, e specialmente quello dell'egregio relatore onor. Miraglia.

Si potrebbe dire che non è una cosa bella ringraziare uno che prima si è pregato di accettare un incarico che secondo la legge è duraturo, ma quando l'eletto non ha corrisposto alle aspettative, chi lo elesse ha il diritto ed il dovere di ringraziarlo, lo so! sarebbe cosa dispiacente il farlo, ma l'interesse pubblico lo imporrebbe alle autorità, le quali senza nominare un altro all'improvviso, potrebbero persuaderlo a dare le sue dimissioni.

Ma se può parere più semplice e meno imbarazzante il dichiarare tutti decaduti ogni anno dalle loro funzioni per evitare personalità, non

sembra giusto il colpire chi lavora e lavora bene, sol perchè qualcuno non lavora o lavora male.

Che nell'Ufficio centrale e nel Senato di allora prevalesses il concetto della stabilità è evidente, e se non è nella lettera è nello spirito della legge e lo si mostra col non essersi provveduto nè fatta una parola qualsiasi, nè nella relazione, nè nel progetto di legge, per il metodo da adottarsi nella rinnovazione della Giunta degli arbitri.

Senza questa convinzione si sarebbe provveduto, ed il Governo stesso fu, ed è stato sino ad oggi del parere del Senato sulla durata del mandato affidato alla Giunta, perchè nulla propose nel regolamento, nulla fece in contrario dal 1888 in poi e lasciò che gli arbitri funzionassero regolarmente senza cambiarne neppure uno.

A me più di tutto, onor. ministro, e onorevoli membri dell'Ufficio centrale, mi preoccupa l'andamento e la soluzione sollecitata degli affari affidati alla Giunta d'arbitri.

Si persuadano che le mie osservazioni non partono nè da opposizione al progetto e alle modifiche in esso apportate, nè da istinto di paternità alla legge come fu dall'Ufficio redatta ed accettata dal Senato; ma dalla convinzione assoluta, che se annualmente o ad epoca anche più lontana si dovessero rinnovare tutti i membri della Giunta ad un tratto, gli affari si arretrerebbero, e ci vorrebbe molto tempo prima che i nuovi individui potessero riprendere i lavori. Non ho veduto mai in nessuna Giunta, in nessuna Commissione, che la rinnovazione accada per intero.

È nelle abitudini e nello spirito delle nostre leggi che le Giunte si rinnovano in parte; così i Consigli provinciali per un quinto; i Consigli comunali egualmente; le Deputazioni provinciali per la metà; tutte le Commissioni hanno un'epoca per rinnovarsi, ma parzialmente, in modo che rimane nelle Commissioni e nella Giunta stessa la tradizione degli affari e parte del personale che li ha iniziati e trattati per poterli proseguire senza alterazione.

Attenderò una risposta dal signor ministro. Che, se egli, o il relatore dell'Ufficio centrale faranno una dichiarazione mercè la quale sia assicurato il Senato che con la variazione fatta alla nomina del presidente non si è inteso di

rendere eleggibili e variabili in ogni anno anche gli altri membri della Giunta me ne terrò soddisfatto, e non domanderò che su questo si facciano aggiunte al presente progettino di legge.

Quante volte ciò non fosse mi riservo la parola per proporre un'aggiunta o un emendamento.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO, *relatore*. Signori senatori! Esporrò brevemente le mie osservazioni, che son quelle altresì dell'Ufficio centrale, sopra i punti toccati dall'onor. Cencelli.

Il primo appunto fatto alla legge sottoposta alla disamina del Senato è relativo alla denominazione della legge, ma lo stesso onorevole Cencelli sembra convinto, che si tratti di una incompleta enunciazione, che non può avere pratici effetti. Siccome l'intendimento che motivò la proposta di questa legge fu semplice, ossia quello di mutare alcuni articoli della legge attuale, evidentemente ne risulta, che non si è voluto alterare l'organismo e l'obbietto della legge stessa, se non in quei soli punti che formarono il tema della limitata proposta ministeriale, accolta dalla Camera, e che ebbe anche il plauso dell'Ufficio centrale.

Se si vuole si potrà reintegrare il titolo, ossia la prima denominazione, non ristretta alle sole servitù di pascolo, ma anche nel modo in cui oggi si presenta, non vi è possibilità di dubbio, poichè la parte fondamentale della legge rimane qual'è.

In secondo luogo l'onor. Cencelli parlò della storia dell'art. 9, e dell'emendamento che oggi si è proposto, ma su questo punto, io credo, che non occorra da parte dell'Ufficio centrale, spendere alcuna parola, perchè in fondo lo stesso proponente accetta l'ultima proposta, quale fu formulata dalla Camera elettiva e quale anche l'Ufficio centrale l'accoglie.

Ritessendo, ad ogni modo, retrospettivamente la storia di questo articolo; circa il potere singolare conferito al Ministro di agricoltura, industria e commercio, colla facoltà di dare agli utenti una parte di beni in natura, che a norma dei principî generali della medesima legge non poteva ad essi spettare, non vi è dubbio, che vi fu conflitto nell'attuazione pra-

tica tra quello che si può dire lo spirito e la lettera della legge.

La lettera della legge fu rigidamente applicata secondo il suo tenore, mentre i principi generali sulla uguaglianza dei diritti tra i contendenti, in ogni maniera di controversie, avrebbero consigliato il contrario, render pari cioè, la condizione del proprietario e degli utenti nell'uso del reclamo all'autorità superiore.

Il Consiglio di Stato fu costante però, nel suo parere restrittivo; il Ministero l'accolse, e da ciò il bisogno della riforma, che si venne proponendo e che la Camera e l'Ufficio centrale hanno creduto di accogliere.

Siamo d'accordo del resto su questo punto anche con l'onor. senatore Cencelli, e mi pare quindi che non è il caso di ulteriori schiarimenti.

Piuttosto, è, rifacendo la storia delle diverse fasi che precedettero la legge del giugno 1888, che ora si vuol riformare, e specialmente fermandosi alla dotta relazione sulla legge stessa dell'egregio senatore Miraglia, che tutti veneriamo, che il senatore Cencelli, sul punto relativo alla ricostituzione della Giunta degli arbitri (art. 8), crede, che si debba tornare al tenore della legge medesima, e che in conseguenza la modificazione che si vuole introdurre all'art. 8, non si debba accettare.

Su questo proposito, per dire intiero il mio ed il pensiero dell'Ufficio centrale, bisogna anzitutto stabilire se si è fatto qualche cosa di nuovo per ciò che riguarda i due arbitri nella legge che or viene in disamina, perchè mi pare, che la sintesi delle osservazioni del senatore Cencelli si riassume in questo senso; che nulla siasi espressamente detto circa il modo e il tempo di rinnovazione dei due arbitri elettivi, nominati, l'uno dal presidente del Tribunale e l'altro dal prefetto, e che perciò la legge debba per questa parte rimanere tal quale fu scritta nel 1888.

In verità, non si può negare, che secondo la legge che si vuol riformare in questa parte, gli arbitri furono dichiarati per così dire inamovibili, nel senso, che non si segnò per essi alcun termine. Il che fu fatto, come bene osservò l'onor. Cencelli, in coerenza del principio direttivo della legge stessa, che in riguardo al giudice presidente non si era preoccupata di

alcun limite di tempo, per avere affidato l'incarico al più anziano.

Ma perchè l'Ufficio del Senato proponente pria e la legge del 1888 poi, seguirono in via presuntiva quel criterio stimato utile e buono, era vietato forse il trarre profitto dalla esperienza pratica e mutare consiglio?

Ora questo fu e non altro il concetto informatore della riforma proposta dell'art. 8.

Si vide alla prova, che gli arbitri elettivi, appunto perchè la legge non designava per essi determinate categorie, benchè la scelta, com'è a credere, sia caduta sopra persone desiose di compiere sollecitamente e bene il loro ufficio, per impedimenti sopravvenuti, o per altri motivi, non sempre furono in condizione di mostrarsi pronti ed assidui al lavoro, che pei fini della legge dovea non soffrire ristagno.

E fu perciò che venne fuori la idea prima del Ministro proponente, di dare dei supplenti agli arbitri elettivi. Ma ciò non bastava; anche il principio di anzianità stabilito per il giudice presidente fallì alla prova, non per motivi di capacità, ma per incarichi spesso speciali affidati al giudice anziano e tali da non permettere, che, alle sue cure ufficiali, venisse aggiunto anche il nuovo e non agevole compito.

Ed allora si vollero riformare i due cardini di questa speciale magistratura, che in certo modo è più che altro un collegio giudiziario.

Si volle sostituire il principio elettivo anche in ciò che ha tratto al giudice presidente, e si volle dare il termine consueto di un anno per il possibile rinnovamento, come avviene in ogni altro ramo di servizi giudiziari.

Ora, comunque nessuna parola si fosse detta espressamente circa la durata dei due arbitri componenti il collegio sotto la presidenza del giudice, è chiaro, che mutato il criterio direttivo della legge, mutato l'organismo della Giunta e stabilito il principio del rinnovamento periodico ed annuale, divenne necessario e per logica imperiosa, che la temporaneità delle funzioni venisse estesa altresì ai due arbitri.

Elettivo e misurato per ragion di tempo il titolo del capo della Giunta, non poteva esser diverso il titolo degli altri elementi dello stesso collegio. Ciò appare dal testo dell'articolo 8 qual venne formulato e dal suo primo capoverso circa la nomina dei supplenti. Ciò era consigliato da un criterio di coerenza e di armonia

nel riordinamento di questo speciale corpo giudicante.

Ora ammesso questo punto sostanziale è qui che vengono le maggiori e più gravi osservazioni dell'onorevole senatore Cencelli.

Egli dice: Ma non vedete quali e quanti inconvenienti possono derivare da questa mutabilità di persone? Non vedete, che mentre questi arbitri vanno studiando la involuta materia delle civiche servitù, delle quali le origini si perdono spesso nella notte dei tempi e che nelle successive evoluzioni implicano talvolta ardue questioni anche di diritto feudale, e mentre cominciano a formarsi i loro concetti e la loro giurisprudenza, sono in mal punto, dopo un anno, tolti di mezzo? E chi non sa, soggiunge l'onorevole Cencelli, con quante difficoltà essi sono stati raccolti? Liberi professionisti o proprietari, che si son sobbarcati all'incarico non gradevole, con detrimento dei loro lucri abituali o delle loro speciali convenienze, perchè dopo breve prova dovranno essere respinti, e con quanta utilità potranno essere sostituiti? E non verranno meno così, le utilità sperate colla provvida composizione della Giunta del Senato formulata nel 1888 e passata in legge?

Queste obiezioni, o signori senatori, hanno un valore e l'Ufficio centrale sarebbe pienamente d'accordo coll'onorevole Cencelli, se qui vi fosse, come in talune altre leggi speciali vi è, un divieto alla conferma degli arbitri elettivi. Veramente se questa mutabilità continua dovesse essere sancita dalla legge, nessun dubbio, che l'onorevole Cencelli si apporrebbe al vero, perchè per parte dei giudici non vi sarebbe forse nè il modo, nè il tempo, nè l'agio di potersi formare dei concetti giuridici uniformi ed esatti in questa materia. Ma non è questo il pensiero e il dettato della legge.

La conferma non è vietata ed anzi è a credere, che la conferma, nella pratica attuazione, diverrà quasi la regola, anzichè l'eccezione, ond'è che i timori dell'onorevole Cencelli dovrebbero al tutto svanire.

Qual fu in effetti il concetto dell'egregia relazione del senatore Miraglia nella sua formula ultima che poi fu legge nel giugno 1888? Qual'è il pensiero, direi anche perfezionato, se si vuole, e corretto, delle ultime riforme che formano il tema della presente discussione?

Il concetto fu ed è di far della Giunta degli arbitri, una specie di vero collegio giudiziario, con assimilazione e prendendo norma dalle discipline organiche relative alle sezioni dei nostri tribunali. Ora che cosa avviene nei nostri tribunali e nelle stesse Corti di appello? Lo sappiamo tutti per le norme precettive della legge organica. A capo d'anno si potrebbe fare in tutti i collegi giudiziari *tabula rasa*; si potrebbero rimescolare tutti i servizi perchè questi e il personale relativo si distribuiscono con un giudizioso reparto a capo di ogni anno. Ma sta in fatto, che lasciando in disparte questa mera potenzialità, che davvero potrebbe divenire perturbatrice, secondo la frase dell'onor. Cencelli, se si dovesse applicare in senso assoluto, nella distribuzione delle diverse sezioni in concreto si seguono naturalmente le tendenze, le attitudini dei vari funzionari e ciascuno di essi è collocato, a norma delle prove date, nel giusto punto di luce, ove cioè la sua opera può riuscire più utile e fruttuosa. E questo criterio non è seguito soltanto nella divisione degli affari delle sezioni, ma in rapporto altresì ai singolari incarichi spesso delicatissimi e di alto valore, come le funzioni di istruttore in penale o di giudice graduatore in civile, e così per le Camere di Consiglio penali e per il gratuito patrocinio ed in Corte per la presidenza delle Assise, e ciò sia nel caso in cui la nomina si faccia per decreto reale, sia nel caso in cui abbia luogo per provvedimento presidenziale.

In tutto ciò è chiaro, che le autorità dirigenti non hanno altra guida ed ispirazione se non quella che ha rapporto alla bontà ed alla opportunità dei pubblici servizi, con criteri desunti dal fatto del passato tirocinio e delle prove date dai giudici.

Da ciò deriva pertanto, che la conferma in certe funzioni a capo d'anno diviene quasi la regola, sì che io son di credere, che spesso i più ignari del nostro ordinamento giudiziario, non sanno, per esempio, che gl'istruttori durano per più anni in servizio in virtù di successive conferme, anzichè in virtù di un titolo per sè duraturo.

E ciò perchè avviene?

Avviene, giova ripeterlo, perchè i capi dei collegi, sia nel proporre che nel disporre, non si dilungano dal criterio pratico lodevolmente accennato dall'onor. Cencelli nel confermare

coloro che hanno affermata la loro speciale attitudine.

Dalle quali riflessioni, giusta il pensiero dell'Ufficio centrale, deriva altresì, che invece di esservi l'inconveniente ricordato dal senatore Cencelli, vi è un vantaggio in questo riordinamento della Giunta degli arbitri, imperocchè alla fine dell'anno vi sarà questo potere moderatore, questo potere di revisione indiretta, che senza ledere per nulla la dignità delle persone, per ragioni di servizio, distribuirà meglio gl'incarichi e li rinnoverà, oppure li riconfermerà senza pericolo di apprezzamenti attinti a fonte diversa che non sia quella del pubblico bene.

E qui è utile aggiungere (e parmi argomento gravissimo), che se una disparità di trattamento avesse dovuto adottarsi tra questi due fattori o elementi che compongono la Giunta, l'uno, il giudice presidente funzionario di carriera, l'altro, gli arbitri eletti liberamente e senza categorie determinate, e senza designazione di classi, o dal presidente del tribunale, o dal prefetto, fra i quali perciò troviamo agronomi, ingegneri, avvocati o procuratori e semplici proprietari, se una diversità, dico, di criterio, avesse dovuto adottarsi, a parere dell'Ufficio centrale, piuttosto la maggior rigidezza sarebbe stata conveniente ed opportuna verso la categoria degli arbitri. E questo, io penso non già per apprezzamenti personali o che valgano ad inforzare la loro perfetta rispettabilità, ma perchè, come ognuno comprende, la scelta dell'arbitro liberamente fatta non ha per base che una presunzione di uomo sul modo e sul contegno relativo alle sue funzioni, mentre pel giudice presidente vi è una favorevole presunzione che può dirsi legale, perchè il giudice è persona che ha per necessità di cose una acquisita esperienza, e i suoi titoli di carriera e studi specializzati, con le sue speranze e i suoi timori ed è sottoposto al controllo continuo dell'autorità superiore, ond'è che per dovere e per abito sente quasi il bisogno dell'assiduo lavoro.

In sintesi, la eliminazione della inamovibilità pretesa per i due arbitri, e il concetto nuovo e comune a tutti i tre componenti della Giunta coi loro supplenti, sono provvide leggi, da non far desiderare la sorte cieca ed inopportuna in materia sì grave, e da non far prevedere o temere pericolo alcuno.

Se non che l'Ufficio centrale, non disdegna di venire ad un temperamento dialettico. Esso anzi vuol far tesoro delle pratiche osservazioni, che per la sua speciale competenza e per la sua cognizione di tempi e di luoghi, ha con avvedimento esposte l'onore Cencelli.

In modo speciale e da un punto di vista al tutto ristretto e particolare l'Ufficio centrale ha ricevuto impressione dal fatto allegato dal senatore Cencelli, circa la somma difficoltà di raccogliere arbitri volentieri e pronti ad accettare il nuovo *munus publicum*, senza la certezza di una tal quale durata, e per un certo tempo nel quale possano dar prova della loro attitudine. Ond'è, che l'Ufficio centrale non ha esitato a proporre, come propone, con apposito emendamento, che, fermo rimanendo il periodo annuale di rinnovamento già stabilito per il giudice, il periodo di rinnovamento possibile e non necessario per gli altri due arbitri si estenda ad un biennio.

La disciplina consueta dei giudici e le loro abitudini non renderanno insufficiente per essi il periodo di un anno, salva conferma.

In quanto poi riflette tale conferma, lungi di affidarla ad una semplice dichiarazione, venendo al concreto, non esita l'Ufficio centrale a formulare un apposito capoverso, per dissipare ogni dubbio.

Con questo intendimento nel primo comma dell'art. 8 che dice: « È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie, di cui all'art. 1, una Giunta di tre arbitri, composta di un giudice del tribunale del territorio nel quale i beni sono situati, il quale sarà, a capo d'ogni anno, nominato dal 1° presidente della Corte di appello e ne sarà il presidente: e di due arbitri... », si dovrebbero aggiungere, secondo il modo di vedere dell'Ufficio centrale dopo le parole: « e di due arbitri » queste altre parole: « ...eletti per un biennio l'uno dal presidente dello stesso tribunale e l'altro dal prefetto della provincia ».

E dopo il capoverso che termina con le parole: « ...comma precedente » si potrebbe aggiungere un altro del tenore seguente: « Il giudice presidente e i due arbitri, si titolari che supplenti, possono essere rieletti ».

In questo modo crede l'Ufficio centrale, che le difficoltà pratiche, allegate specialmente sotto quest'ultimo e ristretto punto di vista

dall'onor. Cencelli, giusta la sua esperienza, potranno essere eliminate, e che la legge presente sul punto sostanziale della ricostituzione del collegio degli arbitri possa meritare i suffragi della Camera vitalizia.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consento volentieri nel pensiero espresso dall'Ufficio centrale; e non divido i timori del senatore Cencelli perchè si rende temporaneo l'ufficio degli arbitri, quando si dichiara la loro rieleggibilità.

Egli stesso ricordò che la composizione di questa Giunta arbitrale, a cui affidasi un ufficio delicatissimo, era sulle prime assai complicata e diversa da quella, che fu poi sancita nella legge.

Intendo che così come era stata immaginata si prestasse a giusta critica, ma vuolsi pure convenire che per desiderio di semplificarla, si andò nell'eccesso opposto. E poichè l'esperienza ci ha condotto a ritoccare questa legge nelle parti, nelle quali si è mostrata difettosa, credo sia opportuno provvedere alla composizione della Giunta in modo più conforme al fine per cui venne istituita.

Certo l'onor. Cencelli non vorrà ammettere differenza di trattamento fra gli arbitri elettivi e il presidente che è un magistrato di carriera, e questa differenza vi sarebbe, se si rendessero inamovibili gli arbitri e solamente il presidente soggetto a rielezione d'anno in anno. Perchè l'articolo ottavo venne modificato in quanto concerne l'elezione del presidente? Perchè l'articolo suddetto attribuiva la presidenza con un criterio direi quasi estrinseco, affidandola al giudice più anziano.

Or tutti vedono che trattandosi di provvedere alla presidenza di una Giunta speciale, chiamata a decidere questioni difficilissime, l'età non può essere il solo criterio per la designazione del magistrato preposto a tale ufficio.

Ordinariamente il giudice anziano è vecchio; stanco, e perciò disadatto a compiere, insieme agli uffizi ordinari, questo straordinario di presiedere la Giunta arbitrale.

Il giudice anziano può essere un eccellente magistrato, e non avere la necessaria attitudine, e una perfetta notizia delle leggi speciali

e costumanze che regolano codesta complicata materia dellè servitù civiche.

Adunque la ragione della modifica sta in questo, che si volle lasciar balia al presidente del Tribunale di scegliere fra i giudici quello che fosse sott'ogni aspetto, e per studî speciali, il più idoneo ad esercitare l'accennata missione.

Se questo fu l'intendimento, che consigliò al Ministero di modificare il criterio per l'elezione del presidente della Giunta, non credo fuor di proposito di estendere la modificazione anche agli arbitri elettivi, limitando il tempo, nel quale durano in ufficio.

Giovà sperare che la Giunta possa in pochi anni assolvere il suo compito, ma noi sappiamo per esperienza come funzionano coteste Giunte arbitrali. Invano si prefiggono termini per lo espletamento delle loro operazioni! Le proroghe succedono alle proroghe e non si finisce mai.

Ma poniamo pure che la Giunta possa in sei o sette anni esaurire tutte le operazioni affidatele dalla legge, come prevede l'onor. Cencelli, dovremmo per questo solo accanto al presidente amovibile, porre degli arbitri inamovibili durante quel periodo di tempo?

A giustificare codesta anormalità si dice che sarebbe dannoso privare la Giunta di componenti, che si sono resi esperti della materia, per surrogarli con arbitri nuovi, che dovranno ricominciare il tirocinio. Ma è agevole rispondere che quando gli arbitri eletti avranno dato prova d'incontestabile attitudine; il prefetto e il presidente del tribunale non mancheranno di riconfermarli in ufficio.

Ma può accadere anche il contrario, e se il prefetto od il presidente del tribunale si saranno ingannati nella scelta, vuole l'onor. Cencelli ricusare fin la possibilità di porvi riparo? E si noti che di solito questa scelta si fa per informazioni assunte e cade su persone lontane, per cui non è difficile incorrere, senza volerlo, in errore.

Fissando un termine alla durata dell'ufficio, come propone l'Ufficio centrale, si elimina ogni inconveniente, giacchè se gli eletti daranno buona prova saranno riconfermati, e non lo saranno nel caso si chiariscano inabili o disadatti.

A dimostrare sempre più l'opportunità della proposta modifica, aggiungerò un altro argomento desunto dalle funzioni che la Giunta deve esercitare.

Gli arbitri sono incaricati della ricognizione e della identificazione dei fondi; giudicano con criteri equitativi della liquidazione ed assegnazione delle indennità agli aventi diritto, e risolvono qualunque questione relativa alle servitù e svincolo di esse, e questo è giudizio difficilissimo, che involge spesso complicate questioni di diritto controverso. A ciò si aggiunge un'altra attribuzione assai più grave, indicata nel n. 4 dell'art. 7:

Ivi è detto che la Giunta deve giudicare se la parte in natura che spetta agli utenti sia o no sufficiente all'esercizio delle servitù, e nel caso la reputi insufficiente può, sulla domanda degli utenti, invertire le parti, ed attribuire a costoro la proprietà della terra con l'obbligo di pagare un canone annuo al proprietario.

Questa inversione è addirittura contraria ai principi del diritto comune, in quanto la servitù assorbe la proprietà, ed il diritto dell'utente prevale su quello del proprietario.

Per l'esercizio di così delicata funzione, occorre almeno questa garanzia, che gli arbitri non solo siano presunti idonei da chi li elegge, ma che coi fatti si mostrino tali.

Sicché l'innovazione che si intende apportare alla composizione della Giunta, mentre dà modo agli eletti di dimostrare la loro attitudine, e di meritarsi la rielezione, garantisce con la temporaneità dell'ufficio gli interessi gravissimi che al loro giudizio sono affidati.

Dopo questi chiarimenti io spero che l'onorevole senatore Cencelli vorrà desistere dalle sue obiezioni.

Egli ricordò, è vero che *tutte le Giunte sono rinnovabili o per la metà, o per terzo*, ma io gli faccio riflettere, che se cotesta maniera di rinnovarle è appropriata alle Giunte amministrative, nelle quali bisogna mantenere la tradizione degli affari, non può adattarsi a un collegio giudiziario.

Una Giunta amministrativa si può rinnovare per sorteggio; ma non credo che l'onorevole Cencelli voglia applicare il sorteggio anche agli arbitri.

Non mancherebbe che questo!

Affidare alla cieca sorte la scelta di giudici che devono pronunziare del mio e del tuo mi parrebbe assurdo e sconveniente.

Pregò perciò il Senato di votar le proposte

del Ministero con l'emendamento aggiunto dall'Ufficio centrale e da me accettato.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Ringrazio prima di tutto il relatore dell'Ufficio centrale per avere apprezzate le ragioni vere e reali che mi hanno indotto a sottoporre al Senato le mie osservazioni.

Tenuto conto dell'andamento della discussione, e che nessun senatore crede opportuno di prender parte al dibattito e avvalorare con altre ragioni le mie osservazioni, mi disponevo a presentare al banco della Presidenza un'aggiunta al 1° comma dell'art. 1°; ma essendo stato prevenuto dall'onorevole presidente dell'Ufficio centrale che ne presenta una di poco difforme dalla mia, forse mi asterrò dal presentarla.

La mia aggiunta varia solo in questo, che io domando che la Giunta sia rinnovabile soltanto per la metà, in modo tale che venga garantito che la tradizione degli affari sia conservata, ed una parte delle persone che li hanno iniziati e trattati rimanga in carica.

Essa è la seguente:

Gli arbitri eletti dureranno in carica due anni. Allo scadere del biennio saranno per la prima volta sorteggiati per la metà. La nuova nomina sarà fatta dalla stessa autorità che aveva eletti gli uscenti. Cesseranno quindi dalle loro funzioni per anzianità.

Sono sempre rieleggibili.

Beh diceva l'onorevole ministro che nelle Giunte amministrative la sortizione si ammette perchè si segua la tradizione degli affari. Ebbene non siamo anche qui nello stesso caso? Chi dà garanzia che la tradizione sia conservata, che con il cambiare ogni anno o ogni due il personale della Giunta gli affari non si ristagnino ed il pubblico non ne risenta gravi danni?

Tale difficoltà non vi è, diceva l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, perchè la Giunta non si rinnoverà mai intieramente non essendo presumibile che per solo capriccio si cambi, e non si rielègga un membro della Giunta che funziona bene.

Certo se fosse sempre al posto di primo presidente della Corte di appello di Roma l'onore-

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1891

vole Pagano, io mi acqueterei ed accetterei la sua dichiarazione come se fosse una legge, e sarei sicuro che la Giunta, quale è costituita oggi, non verrebbe mai rinnovata per intero; ma! questa garanzia non c'è, perchè domani può venire il prefetto della provincia e rinnovare i suoi due membri, il presidente del tribunale il quale è arbitro in questa materia di rinnovare o conservare li suoi due eletti può fare altrettanto, e molto più può farlo il presidente della Corte d'appello. Il dubbio, il pericolo di veder rinnovata l'intera Giunta esiste, e niente garantisce che avvenga il contrario. Dunque sarebbe necessario un rimedio, e questo non può esser altro che determinare per legge la rinnovazione biennale della sola metà.

E a questo solo tendeva l'aggiunta che mi proponevo di presentare lasciando che, in un modo o nell'altro, a giudizio dell'Ufficio centrale, o per legge o per regolamento fosse determinato il tempo e la forma in cui questa metà dovesse essere rinnovata.

La questione è grave e merita tutta la cura del Governo e del Parlamento, e se come diceva l'egregio relatore, queste Giunte d'arbitri devono considerarsi come sezioni dello stesso tribunale, mi sembrerebbe giusto che i componenti di esse fossero assimilati ai giudici e come questi non si rinnovano nè ogni anno nè ogni biennio ma sono stabili, così gli arbitri pure fossero tali.

L'onorevole ministro aggiungeva: sono funzioni molto difficili. Epperò soggiungo io: è giusto perchè sono difficili, quando i membri della Giunta hanno superato i primi periodi che sono i più cattivi, e cominciano a funzionare bene, secondo voi devono cambiarsi. Questo, a mio vedere, è un vero errore.

Tuttavia visto che nell'aggiunta o emendamento che propone l'Ufficio centrale, l'ultimo comma dice che gli uscenti di carica sono rieleggibili, e tenuto conto dei discorsi pronunziati dal relatore e dal ministro nei quali concordemente si afferma che il caso di una rinnovazione totale della Giunta non si avvererà perchè quelli che funzionano bene saranno rieletti, se il ministro tornerà a darmi questo affidamento, mi asterrò dal presentare formalmente la mia aggiunta ed accetterò quella

presentata dal relatore in nome dell'Ufficio centrale ed accettata dal ministro.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. Cencelli comprende che il ministro non avendo la nomina degli arbitri, non può dare l'affidamento che egli domanda. Senatore CENCELLI. Può dar delle norme.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La sola norma possibile nell'ipotesi da lui vagheggiata, sarebbe il sorteggio, che io reputo inapplicabile; ad ogni modo le garanzie, che egli invoca dal ministro, si troveranno nell'esecuzione stessa della legge.

L'onor. Cencelli suppone che il prefetto, e il presidente del tribunale, senza consultarsi, allo scadere del biennio nomineranno arbitri nuovi.

Questa ipotesi è inverosimile, giacchè non è presumibile che due alti funzionari, i quali non hanno altro interesse che di fare eseguire rettamente la legge, cadano di accordo a mettere da banda gli arbitri scaduti, comunque abbiano fatto buona prova, e che hanno acquistato esperienza nella risoluzione di così delicate vertenze per surrogarli con persone nuove, e ciò per mero capriccio. Se questa, che io credo ipotesi lontana, si verificasse, significa che motivi gravissimi saranno concorsi a persuadere presidente di tribunale e prefetto a prendere quel severo temperamento. Le buone scelte faranno vani cotesti timori; per cui non dubito che l'onor. Cencelli, pensandoci bene, finirà con l'accettare anch'egli l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Senatore CENCELLI. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Accetto le dichiarazioni dell'onor. ministro e non insisto.

Senatore PAGANO, *relatore*. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO, *relatore*. Parlo per uno schiarimento, perchè forse per una incompleta esposizione del mio concetto, il senatore Cencelli ha potuto, se non sono stato tratto in inganno dalla foga del dire, veder confuse le due qualità che per un accidentale connubio son raccolte in questo momento, nella stessa persona del relatore, la qualità, cioè del presidente della Corte e del senatore, che parla pei

fini legislativi e come rappresentante dell'Ufficio centrale.

Tengo pertanto a dichiarare, che nessun impegno da questo luogo si è assunto. Si è fatta soltanto, in nome dell'Ufficio centrale, una esposizione di principî relativi alla conferma, desunta dalle consuete norme seguite nell'ordine giudiziario ed in casi congeneri, e salva sempre alle autorità che devono procedere alla scelta, quella libertà di criteri e di apprezzamenti, che, volta per volta, potranno essere suggeriti dalle circostanze di fatto.

E qui non sarà inopportuna un'osservazione, che, con savio consiglio, ha pure accennata l'onor. Ministro per escludere in funzioni sì delicate l'appello al sorteggio e per rimuovere il dubbio circa il pericolo enunciato dall'onorevole Cencelli, del simultaneo allontanamento dei tre componenti del Collegio arbitrale.

All'Ufficio centrale sembra chiaro, che, per l'osservanza relativa alla legge organica, vale a dire per quella che fu detta la regina delle interpretazioni, ciò non sarà facile ad accadere. Ma se invece dovesse aver luogo il fatto contrario, non sarebbe questo un segno di mali sì gravi e tali da aver dovuto consigliare un così insolito e radicale rimedio?

Altrimenti, come potrebbe spiegarsi in fatto la simultaneità dei provvedimenti venuti fuori da tre funzionari di ordine e grado diverso?

Ma ciò, giova ripeterlo, non sarà facile ad accadere, e nella più parte dei casi vi sarà la consueta alternativa di rinnovamenti, i quali non faranno disperdere le tradizioni e daranno così lo affidamento che è nei voti dell'onor. Cencelli.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Agli articoli 8 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3<sup>a</sup>), sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie di cui all'art. 1 una Giunta di tre arbitri, composta di un giudice del tribunale del territorio, nel quale i beni sono situati, il quale sarà, a capo di ogni anno, nominato dal primo presidente della Corte di ap-

pello e ne sarà il presidente, e di due arbitri, nominati dal presidente dello stesso tribunale ed un altro dal prefetto della provincia.

Tanto al giudice presidente, quanto ai due arbitri, è dato un supplente nei modi e con le forme del comma precedente.

Sarà segretario del collegio arbitrale un vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto dello stesso tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

Art. 9. La Giunta d'arbitri è incaricata:

1° Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'art. 1;

2° Della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto;

3° Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse.

Quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per la popolazione di un comune o di parte di esso o per una università od associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedere in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione o alla parte di essa od alla università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nello esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali de' luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

Contro le deliberazioni della Giunta sull'oggetto di cui al precedente paragrafo, potranno tanto il proprietario quanto gli utenti ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente legge.

**PRESIDENTE.** A quest'articolo l'Ufficio centrale ha proposto i seguenti emendamenti.

Al primo comma dell'art. 8, là dove è detto: «ai due arbitri è dato un supplente nei modi e con le forme del comma precedente»; dopo le

parole *ai due arbitri* si aggiungano le seguenti: « eletti per un biennio, l'uno dal presidente dello stesso tribunale e l'altro dal prefetto della provincia ».

E dopo il capoverso che termina il comma precedente, si aggiunge il seguente:

« Il giudice presidente ed i due arbitri, si titolari che supplenti, possono essere rieletti ».

Questi emendamenti sono già stati accettati dal signor ministro di agricoltura, industria e commercio. Per conseguenza li pongo ai voti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 1 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Quando la Giunta d'arbitri ravviserà esistere opposizione di interessi fra il comune e gli utenti, prima di procedere alle operazioni assegnate dall'art. 9 della legge, dovrà rimettere gli atti alla Giunta provinciale amministrativa e questa procederà alla nomina di una Commissione di tre o di cinque degli utenti iscritti nel relativo elenco, i quali avranno nel giudizio arbitrale la rappresentanza di tutti gli utenti.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in un testo unico con la presente, la legge 24 giugno 1888, n. 5489.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato domani a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1890, n. 7038, autorizzante alcuni comuni ad eccedere colla sovrapposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86 » (N. 6).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1890, n. 7038, autorizzante alcuni comuni

ad eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Prego il signor senatore, segretario, VERGA C., di darne lettura.

Il senatore, *segretario*, VERGA C., legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il reale decreto in data 10 agosto 1890, n. 7038 (serie 3<sup>a</sup>), col quale i comuni in esso indicati furono autorizzati ad eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86, nelle proporzioni e pel tempo per ciascun comune indicato nel decreto medesimo.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura anche del regio decreto.

Lo stesso senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

#### UMBERTO I

*per grazia di Dio e volontà della nazione*

**Re d'Italia.**

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,

Viste le domande dei comuni qui sotto indicati, dirette ad ottenere l'autorizzazione per eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86, i primi sette per tutti gli esercizi del periodo necessario allo ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, e gli altri sedici pel solo esercizio 1890;

Visto il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 27 giugno ultimo riguardante l'autorizzazione per la eccedenza a favore dei sette primi comuni e di tredici degli altri, non votato a causa dello aggiornamento della Sessione parlamentare, ma sul quale si è pronunciata favorevolmente la Commissione permanente della Camera medesima;

Visti i bilanci e gli altri documenti che corredano le domande anzidette;

Viste le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 26 luglio 1888, n. 5617;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Sulmona (Aquila) è accordata la facoltà di sovrimporre dal 1891 fino al 1904 inclusivo la somma di L. 44,265 25 eccedente la media triennale 1884-86 per far fronte all'ammortamento di quattro mutui con la Cassa depositi e prestiti, il primo di L. 250,000 contratto nel 1879, il secondo di L. 27,754 04 contratto nel 1881, il terzo di L. 54,500 contratto nel 1882, il quarto di L. 300,000 da contrarsi per pagamento di passività onerose ed esecuzione di opere pubbliche.

Lo stesso comune è ancora autorizzato per tutto il tempo che può occorrere ad applicare la sovrimposta del 5 per cento ai tributi diretti per la costituzione del fondo speciale strade obbligatorie e qualora tale fondo sia riconosciuto necessario.

Art. 2.

Il comune di Scontrone (Aquila) è autorizzato a sovrimporre dall'anno 1891 al 1911 la somma di L. 2703 54 (compresa la quota già autorizzata con la legge 11 luglio 1889) e dal 1912 al 1915 quella di L. 1747 68 eccedente la media triennale 1884-85-86, per far fronte all'ammortamento di tre mutui passivi con la Cassa depositi e prestiti, il primo di L. 15,000 contratto nel 1881 per la viabilità obbligatoria, il secondo di L. 11,000 contratto nel 1885 per pagamento di tassa arretrata di manomorta e adattamento di una fontana, il terzo di L. 20,000, da contrarsi per trenta anni per costruzione di cimitero e condotta di acqua potabile.

Art. 3.

È concessa facoltà al comune di Campli (Teramo) di sovrimporre ai tributi diretti dall'anno 1891 fino all'anno 1909 la somma di L. 9715 69 eccedente la media triennale 1884-85-86 per poter provvedere al pagamento di delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti per tre mutui, il primo di L. 60,000 contratto nel 1878, il secondo di L. 33,400 contratto nel 1887 per trent'anni per la viabilità obbligatoria, il terzo di L. 47,000 da contrarsi per la viabilità obbli-

gatoria e per altre opere stradali ed arginative ed estinguibile nel periodo di anni 25.

Art. 4.

È concessa facoltà al comune di Farindola (Teramo) di sovrimporre ai tributi diretti dall'anno 1891 fino all'anno 1906 la somma di L. 450786 eccedente la media triennale 1884-85-86, per far fronte all'ammortamento di due mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'uno di L. 30,000 contratto nel 1881 per opere stradali ed idrauliche ed estinzione di debiti, l'altro di L. 33,700 da contrarsi per venticinque anni e destinato al pagamento di passività onerose.

Allo stesso comune è inoltre data facoltà, per tutto il tempo che può occorrere di applicare una sovrimposta ai tributi diretti non superiore al 5 per cento dei medesimi per la costituzione del fondo speciale strade obbligatorie.

Art. 5.

Il comune di Roccagiovine (Roma) è autorizzato a sovrimporre dal 1891 al 1910 la somma di L. 114705 eccedente la media triennale 1884-85-86, allo scopo di provvedere allo ammortamento di due mutui: uno contratto con la Cassa depositi e prestiti nel 1880 per L. 10,000; l'altro da contrarsi con la stessa per L. 8000 estinguibile in un trentennio e destinato alla viabilità obbligatoria.

Lo stesso comune è poi anche autorizzato ad applicare, pel tempo che può occorrere, la sovrimposta ai tributi diretti per la costituzione del fondo speciale per la costruzione di strade obbligatorie.

Art. 6.

Al comune di Bauco (Roma) è concessa facoltà di sovrimporre ai tributi diretti dal 1891 al 1915 inclusivo la somma di L. 7826 16 eccedente la media del triennio 1884-85-86, al fine di soddisfare le delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti per due mutui: l'uno di lire 20,000 al 3 per cento, l'altro di lire 103,000 al 4 e mezzo per cento da contrarsi per la esecuzione di una condotta di acqua potabile.

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1891

## Art. 7.

Il comune di Ripi (Roma) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti dal 1891 al 1915 inclusivo la somma di L. 9613 50 eccedente la media del triennio 1884-85-86 per far fronte all'ammortamento di due mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, l'uno di L. 20,000 al 3 per cento, l'altro di L. 130,000 al 4 e mezzo per cento, destinati alla esecuzione di un progetto di condotta di acqua potabile.

## Art. 8.

Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886 sul riordi-

namento dell'imposta fondiaria, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 al limite legale per sopperire ad oneri normali di bilancio, pei quali alla occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo.

## Art. 9.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1890 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86 il limite legale applicandolo nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco medesimo.

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1890	
			somme effettive	aliquota
1	Alessandria . . . . .	Sarezzano . . . . .	11,856 85	2.0905
2	Id. . . . .	Moncestino . . . . .	9,280 24	1.9444
3	Id. . . . .	Oviglio . . . . .	35,984 82	1.9846
4	Ancona . . . . .	Areevia . . . . .	40,546 01	1.2569
5	Catania . . . . .	Militello . . . . .	24,910 82	0.65
6	Cagliari . . . . .	Bosa . . . . .	70,000 »	1.8895
7	Cuneo . . . . .	Garessio . . . . .	18,560 77	0.9965
8	Id. . . . .	Monforte d'Alba . . . . .	21,040 13	1.8595
9	Massa Carrara . . . . .	Camporgiano . . . . .	6,269 54	0.6769
10	Id. . . . .	Piazza al Serchio . . . . .	5,473 41	0.7968
11	Id. . . . .	Trasilico . . . . .	10,601 05	4.1357
12	Roma . . . . .	Capranica Prenestina . . . . .	4,431 01	1.4742
13	Id. . . . .	Genazzano . . . . .	13,273 67	0.9130
14	Id. . . . .	Montelibretti . . . . .	18,708 39	1.1597
15	Id. . . . .	Rocca Priora . . . . .	11,128 48	0.9639
16	Venezia . . . . .	Chirignago . . . . .	17,795 50	1.7790

## Art. 10.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'I-

talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Non ho l'intenzione di trattare l'argomento particolare che forma oggetto di questa legge; ma reputo questa occasione opportuna per farmi l'eco di lagnanze che credo universali nel Regno, sulla inefficacia dei provvedimenti legislativi di cui stiamo per sanzionare la particolare applicazione.

L'intenzione del legislatore era provvida, rispondeva ad un desiderio e ad una necessità indeclinabile. Pur troppo si provarono e si provarono tuttora molte delusioni.

È stato già rammentato in occasione di importanti dibattimenti di questo e dell'altro ramo del Parlamento, anco di recente, come alle gravi condizioni finanziarie dello Stato corrispondano non più liete sorti delle finanze comunali ed il disagio economico della universalità dei contribuenti.

Nei comuni l'eccesso della spesa e l'eccesso dei tributi, sono troppo spesso esacerbati dalla poca correttezza e dall'ignoranza delle amministrazioni locali.

Colle disposizioni legislative, cui si riferisce la presente leggina si è voluto determinare un confine alla facoltà di imporre e soprattutto frenare l'inclinazione allo spendere. E questo effetto si è cercato nel controllo del Governo e nella sanzione del Parlamento. La prova in moltissimi casi è fallita. Perciò confido di avere gli onorevoli miei colleghi meco consenzienti nel fare raccomandazione al ministro che oggi rappresenta il presidente del Consiglio e ministro dell'interno, affinché siano ripresi sollecitamente e con grande attenzione in esame i provvedimenti oggi in vigore in confronto delle condizioni veramente, oserei dire, deplorabili in cui perdurano, seppure non peggiorano, molti comuni.

Io credo che la domanda di autorizzazione ad oltrepassare il limite normale della sovrimposta non giungà al Parlamento sufficientemente, direi, documentata, e che la procedura non assicuri bastanti guarentigie ai diritti ed agli interessi legittimi dei contribuenti, non fornisca tutti i lumi desiderabili al giudizio che le due Camere devono pronunziare sopra i singoli casi.

Credo poi che sia non solo necessario, ma urgente, di provvedere a questo bisogno, inquantochè leggi recenti, ed ancora in via di esecuzione, portarono nuovi e non sempre abbastanza preveduti e definiti aggravii ai bilanci comunali e provinciali, già cotanto elevati e dissestati specialmente nei così detti « comuni rurali ».

Raccomando pertanto al Governo di spingere lo studio al quale lo invito, oltre ai metodi presenti, di frenare l'eccesso dei tributi, che è già un effetto, a quegli altri argomenti che sono origine vera e causa flagrante del male.

Mi fo tanto più ardito ad insistere in questo concetto, che esso non è propriamente una raccomandazione ed un invito, ma un richiamo a pensieri anche pochi giorni fa con lodevolissima schiettezza manifestati dal presidente del Consiglio e dal ministro del Tesoro particolarmente, intorno alla augurata e necessaria revisione di leggi organiche nel rispetto delle conseguenze finanziarie, forse non tutte avvertite nel deliberarle e fin d'ora verificate con poca soddisfazione in parecchie circostanze.

Io mi limito a queste considerazioni, sperando che l'onorevole ministro d'agricoltura voglia riferirle al suo collega dell'interno, affinché, per quanto lo concerne, provveda a correggere la legislazione, che attualmente si è mostrata illusoria, per non dire derisoria, nella sua applicazione rispetto allo sperato miglioramento delle finanze municipali specialmente nei comuni minori.

Senatore PARENZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PARENZO. Io raccomanderei all'onorevole ministro di agricoltura, e al Ministero in genere, se ora veramente studia la questione del disaccentramento, di vedere se sia proprio il caso di conservare la disposizione di legge, per la quale occorre che ogni eccedenza d'imposta per parte dei comuni debba venire alla Camera ed al Senato. A me pare che questa disposizione di legge non abbia fatto troppo buona prova in Italia, e il progetto che discutiamo oggi non è che la riprova di questa mia affermazione. Non si è mai dato il caso, che nè Camera dei deputati, nè Senato, respingano questi progetti di sovrimposta. Oggi poi noi ci troviamo a questo, che di fronte a certe necessità urgenti delle amministrazioni locali, si è

provveduto con decreti reali, e si viene ora a domandare un *bill d'indennità*. Se questo fatto si moltiplicherà si avrà la riprova sempre maggiore della inopportunità della disposizione di legge sovraccennata. Può essere necessario frenare la smania tassatrice, specialmente di certi piccoli comuni, sulla proprietà immobiliare; ma dubito fortemente che un freno sia quella disposizione di legge, per la quale occorrono questi progetti di legge ogni volta che un comune ha bisogno di eccedere la sovrainposta.

Freno più efficace potrebbe forse essere quello che accordasse facoltà di ricorso a qualche autorità superiore, od allo stesso ministero, ai proprietari rappresentanti una determinata quota della imposta che si vuole sovrimporre. Ma io ora non intendo suggerire la riforma che può sostituire un freno più efficace di quello che non sia la disposizione di legge vigente; e poichè sono allo studio progetti di disaccentramento, io pregherei il Ministero di studiare, se crede proprio necessario mantenere la legge vigente che oltre di confondere l'autorità centrale colla autorità locale, porta alle autorità locali una quantità di impacci e di spese e perdite di tempo, occupando inoltre con poco o nessun profitto la Camera e il Senato, o non sia, ripeto, possibile trovare qualche altro freno più efficace e meno dispendioso.

Senatore PATERNOSTRO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO, *relatore*. Le osservazioni dei due onorevoli senatori che mi hanno preceduto, sono condivise dai membri dell'Ufficio centrale. Le lagnanze che si fanno per il sistema che consente ai comuni la facoltà d'eccedere la sovrainposta, sono universali; ma non è facile trovare il rimedio a questo grave inconveniente.

Esso ha origine da questo: che i comuni i quali sono ogni giorno costretti a ricorrere alla eccedenza della sovrainposta, lo sono perchè ogni legge organica che siamo andati facendo in questi ultimi tempi, ha aggiunti nuovi aggravii a quelli che per la legge comunale e provinciale spettavano ai comuni; sarebbe troppo lungo il nominarne tutte; la nuova legge comunale e provinciale ne ha aggiunte altre, la legge sulle opere pie, quella sulla sicurezza

pubblica, quella sulla sanità e sull'igiene. Quindi oneri senza misura; come fanno i comuni?

Naturalmente eccedono fino a quel limite che la legge consente; quando il limite è raggiunto, allora chiedono la legge del Parlamento; di questo passo noi siamo arrivati ad oberare la proprietà fondiaria talmente, che riesce incomprendibile come taluni comuni abbiano potuto arrivare ad una aliquota che io credo superiore a quelle che la proprietà fondiaria possa rendere.

Ora quale il rimedio? Chiedere al Ministero il quale è tutto inteso allo studio di riforme che portino ad economie, allo studio delle riforme organiche che semplicizzino, decentrando i servizi, che affretti la soluzione di quel gran problema che è la riforma tributaria dei comuni e delle provincie, mi pare superfluo. Io sono convinto che il Ministero presente non ha bisogno di sollecitazioni per questo; ma è opera lunga, difficile, e intanto questi comuni, continuano a chiedere la facoltà di eccedere. Sono già un numero ingente quelli che ottennero tale facoltà, e più di seicento altri la attendono dal Parlamento.

Evidentemente a questo bisognerà trovare rimedio. Ma ciò che si può chiedere e si deve chiedere al Ministero è questo: intanto che si consente buongrado o malgrado questa facoltà, fintanto che si attende allo studio del grande problema che risolverà radicalmente la questione, porre un freno alle spese dei comuni. Trovar modo di diminuire subito alcune fra le spese obbligatorie meno necessarie; una legge insomma la quale togliesse taluni soverchi aggravii ai comuni, sarebbe un bene grandissimo; allora si potrebbero stabilire le colonne d'Ercole, cioè un limite insormontabile alla sovrainposizione ai tributi diretti. La mostruosità del sistema odierno sta appunto nel nessun limite alla eccedenza per legge.

Ma, ripeto, una limitazione di questa specie non è possibile se non accompagnata da una diminuzione corrispettiva di obblighi.

Io non starò qui a enumerare gli oneri speciali portati da recenti leggi organiche ai comuni; ne citerò alcuni, per esempio la legge sulla sicurezza pubblica ha messo a carico dei comuni, eventualmente, la spesa pel mantenimento dei mendicanti. È ben facile con un ar-

ticolo di legge abolire la mendicizia, ma non è egualmente facile il farlo, e così via dicendo.

Quella sull'igiene ha aggiunto nuovi obblighi ed oneri. L'infinita legislazione sull'istruzione pubblica, voi lo sapete che cosa importa per i comuni. So per esperienza di molti comuni piccoli rurali i quali non possono sopperire alle spese dell'insegnamento; conosco luoghi dove i maestri sono poco o punto pagati perchè i comuni non hanno mezzi di farlo. Vi sono scuole deserte o frequentate da pochi, e tutto questo per grandeggiare e colla speranza esagerata di arrivare in poco tempo a essere più grandi di quello che si potrebbe sperare; e dopo ciò la statistica della criminalità vi dice quale frutto si raccoglie da tutto questo.

Io mi limito dunque a pregare il Governo di voler studiare il mezzo più spedito per diminuire alcune spese obbligatorie comunali e nello stesso tempo frenare la facoltà di eccedere sovrainposte, con un limite insormontabile. Se questo si potrà conseguire, si procurerà un beneficio immenso ai comuni e ai contribuenti e si renderà più agevole l'attuazione delle promesse riforme, le quali, io credo, potranno rendere normale la vita dei comuni e delle provincie.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il male lamentato è pur troppo vero, ma la diagnosi non è esatta. Si rimprovera alla legge di aver posto un freno che nella pratica si è mostrato inefficace a contenere i comuni e le provincie nel limite della sovrainposta.

Rammentiamoci quale era lo stato della legislazione prima che fosse votato l'art. 50 della legge sull'imposta fondiaria. Lo stato della legislazione era questo.

I comuni potevano, con una semplice autorizzazione delle deputazioni provinciali, eccedere il limite della sovrainposta: le provincie potevano a talento varcarlo.

Sotto l'impero di quella legislazione i debiti delle provincie e dei comuni crescevano ogni anno a dismisura.

E si verificava questo sconcio che, mentre lo Stato non poteva senza una legge (legge che nessun ministro ha osato presentare) aumen-

tare i tributi che colpiscono la terra; i comuni e le provincie potevano farlo a posta loro, perturbandone profondamente l'assetto dell'imposta, e fino il valore venale della proprietà.

Quindi convenne legge per fren porre; la legge fu fatta ed il limite prescritto.

Se non si osserva è forse difetto della legge che lo fissa o del controllo che lo applica? Nè l'una cosa, nè l'altra. Il male esiste, ma per correggerlo bisogna guardare alle cause, altrimenti ci faremo sviare dal fenomeno trascurando la sostanza.

L'art. 50, che vieta ai comuni e alle provincie di oltrepassare i cento centesimi per ogni lira d'imposta, andava completato ed integrato con un'altra disposizione, che si legge nell'art. 51.

« Sarà provveduto, ivi si dice, con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie ».

Questa legge non venne. Le due disposizioni completavansi a vicenda; per cui se il limite posto, il congegno trovato, non funziona efficacemente, non è difetto di controllo, ma gli è che il funzionamento di esso manca del necessario complemento sancito nell'art. 51.

E di vero, non fu del tutto vano il disposto dell'art. 50, sebbene scompagnato dalla riforma dei tributi locali.

Consento con l'on. Parenzo, che l'esercizio del controllo, com'è ordinato dall'art. 50, implica una certa ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione, ma si poteva fare di meglio? Si pensò che obbligando le provincie e i comuni a presentare al Parlamento i loro bilanci per chiedere l'autorizzazione a oltrepassare il limite della sovrainposta, si sarebbe costituito un freno morale e giuridico, capace di impedire in molti casi le tassazioni eccessive ed arbitrarie...

Senatore PARENZO. Domando la parola.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... In molti casi il rimedio escogitato produsse utili effetti, e se in altri si mostrò insufficiente, ciò dipese dacchè, come accennai, l'art. 51 restò lettera morta.

Non tutte le domande di eccedenza furono consentite dalla Camera dei deputati e dal Senato; ma si potevano respingere quelle giustificate da evidente necessità? Certo che no.

Dunque un beneficio reale, effettivo, si è ottenuto coll'applicazione dell'accennato congegno, comunque rimasto incompleto.

La ragione della frequenza di simili domande fu accennata dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale. Noi seguitiamo a far leggi le quali mettono di continuo nuove spese a carico dei comuni.

Ora è evidente che non si può accrescere il fardello delle spese obbligatorie ed impedire nel tempo stesso ai comuni di oltrepassare la sovrimposta per farvi fronte.

Se avete prestato attento orecchio alla lettura del decreto, che autorizza l'eccedenza, vi sarete accorti, come me, che le domande sono tutte giustificate o dalla necessità di soddisfare passività più gravose, o per provvedere alla viabilità obbligatoria.

Se v'è una legge che impone ai comuni anche più miseri di spendere in istrade obbligatorie somme, che superano la loro potenzialità contributiva, come volete che i comuni vi provvedano senza superare il limite dei centesimi addizionali, che nei comuni rurali costituiscono la maggiore risorsa, giacchè il dazio consumo rende poco.

La legge impone la spesa, e i comuni messi fra il comando inesorabile della legge e l'angustia dei mezzi sono costretti a chiedere l'autorizzazione di eccedere la sovrimposta, e il Parlamento è obbligato a consentirla perchè le loro domande trovano piena giustificazione nell'obbligo imposto. Dunque non ci affrettiamo a biasimare il congegno dell'art. 50 fino a tanto che non se ne trova un altro più efficace.

Se vogliamo curare il male dalla radice occorre rivedere molte delle leggi che impongono eccessive spese ai comuni, come sono quelle sulle scuole e sulla viabilità obbligatoria; su quest'ultima il ministro dei lavori pubblici ha rivolto i suoi studi, ed il Governo, ne sono certo, farà presto le proposte concrete al Parlamento.

Questo sarà un primo rimedio, ma non è tutto. Perchè l'art. 50 funziona bene, bisogna inoltre dare esecuzione all'impegno scritto nell'art. 51.

Occorre provvedere per legge al riordinamento dei tributi locali, e ciò non solo per temperare il male deplorato, ma perchè invano si spera dare assetto alle finanze dello Stato

se non si provvede nel tempo stesso a rinfrancare le finanze dei comuni.

Il contribuente è lo stesso, e se il fardello dell'imposta è grave, poco importa che a costruirlo concorra lo Stato, la provincia o il comune.

L'effetto depressivo è lo stesso. Se vogliamo dar tregua alla proprietà e pace ai contribuenti, dopo raggiunto l'equilibrio del bilancio dello Stato, sarà d'uopo pensar seriamente a riordinare le finanze dei comuni, in guisa da ripartire meglio i carichi e commisurarli alle forze contributive del paese. Questo a me pare rimedio vero ed eroico, ed il solo capace di rendere efficace il limite, sopprimendo le cagioni, che costringono comuni e provincie a sorpassarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Le ultime parole pronunziate dall'on. signor ministro, le sue franche ed esplicite dichiarazioni, mi potrebbero quasi dispensare dal prendere la parola; ma siccome l'argomento è di grande importanza per cui ben a ragione il senatore Alfieri ha portato innanzi al Senato delle motivate lagnanze contro uno stato di cose assolutamente intollerabile e che il collega senatore Parenzo ha accennato il modo di rendere forse meno illusorio l'attuale freno imposto ai comuni affinchè non eccedano nella sovrimposta, io mi son chiesto perchè i miei onor. colleghi non avessero messo innanzi con maggior franchezza lo stato vero della questione risalendo alle cause produttrici di sì deplorabili effetti.

Lo ha fatto con leale schiettezza l'on. ministro e secolui mi congratulo valendomi appunto della concessami parola per esprimergli plauso ed incoraggiarlo nella via che ha tracciata.

E delle parole dell'on. signor ministro, credo conveniente ed opportuno che il Senato prenda atto, poichè egli ci annuncia che molte sono le leggi alle quali dobbiamo portare attento esame onde rivederle per togliere la causa dei mali che lamentiamo. Ringrazio il Governo di pensare a mettersi animosamente per questa via, perchè evidentemente il cercare quale sia il miglior freno per impedire ai comuni di eccedere nella sovrimposta non vale nè giova quando sempre perdurasse la causa del male.

A che cercare il miglior freno contro una eccedenza alla quale lo stesso Governo co-

stringe i comuni, imponendo loro sempre nuovi aggravii obbligatori?

L'on. ministro afferma che questo stato di cose si doveva correggere, ed io di questa dichiarazione gli do atto aggiungendo la calda raccomandazione che sia finita l'era in cui il Parlamento, accettando facilmente i progetti del Governo, sempre ha cresciuti nuovi oneri a questi disgraziati comuni. Allora soltanto i comuni, meno stremati, potranno andare avanti senza continuamente chiedere, sia al Governo centrale sia ai suoi rappresentanti nelle provincie, ciò che poco monta, di eccedere nelle sovrimeposte.

Non ne faccio questione di discentramento coll'on. Parenzo. Noi siamo però d'accordo nello scopo, ed è che i nostri municipi non siano sempre costretti dalle leggi vigenti a fare quanto deploriamo, cioè a chiedere di eccedere i limiti della sovrimeposta. Epperò, lo ripeto per un'ultima volta, cominci il Governo a non pretendere delle spese che i bilanci comunali non possono sopportare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Parenzo.

Senatore PARENZO. Io sono lieto di questa quaresima che incombe sugli uomini principali della Camera e del Senato, quaresima nella quale confessano tutti con tanta franchezza i peccati del carnevale e tutti quanti gettano la pietra contro leggi che furono però votate ed approvate da loro.

Io non dissento affatto da tutto ciò che ha detto l'onor. ministro e l'onor. relatore dell'Ufficio centrale. Io non facevo che aggiungere alla confessione generale delle leggi cattive votate, la confessione anche di quella disposizione che obbliga qualsiasi eccedenza d'imposta votata dai comuni ad avere l'approvazione della Camera e del Senato.

Io ero ben lungi dall'immaginarvi che ci si dovesse addentrare ora nel grave problema dei bilanci comunali o dei loro rapporti con quello dello Stato; io deploro tutto ciò che deplora l'onor. ministro e potrei dirgli che molte di queste leggi che egli censura hanno avuto, se non la mia opposizione alla tribuna, la mia palla nera nell'urna.

Applaudo a queste geremiadi che si elevano contro le leggi cattive, io domandavo soltanto che il ministro, data la necessità di stabilire freni al diritto d'imporre dei comuni, esami-

nasse se la legge ora vigente sia veramente un freno efficace, o non sia da escogitarsi qualche freno maggiore e migliore, il quale oltre ad avere la virtù della efficacia sia anche più consentaneo a quei principii di disaccentramento che ho sentito tanto validamente difesi dagli onor. ministri.

In armonia con questi principii, vedano adunque se possano liberare la Camera ed il Senato da una funzione che io credo non dovrebbe logicamente loro spettare, e nello stesso tempo vedano se pei comuni non sia il caso di sostituire qualche altra misura più efficace.

Se oltre a ciò il Ministero, che va pascendo il paese di tante belle speranze, troverà il modo di sciogliere il problema della separazione dei tributi locali da quelli dello Stato, di limitare le spese nei bilanci comunali e provinciali, e di ridurli in condizioni normali per cui non occorra più a loro di eccedere la sovrimeposta, e oltre a ciò di disaccentrare una quantità di funzioni trasferendole alle provincie ed ai comuni senza che tuttavia questi abbiano ad incontrare nuove spese, se insomma riuscirà a riportare tanti e così splendidi successi io, che finora sto molto riservato nel mio plauso verso il Ministero, perchè mi piacciono molto i bei discorsi ma assai più mi piacciono i bei fatti, sarò tra i primi ad applaudirlo e a dargli il mio voto favorevole.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Ringrazio l'onorevole signor ministro d'agricoltura, industria e commercio della risposta che ha data ancora più ai miei onorevoli colleghi senatori, che a me, perchè i miei onorevoli colleghi si erano addentrati maggiormente nell'argomento, mentre io gli aveva fatto una più modesta raccomandazione. Ero e rimango persuaso che dal momento che il Governo prendesse in esame la materia alla quale si riferisce il presente speciale progetto di legge, sarebbe tratto dalla evidenza e dalla gravità dei mali lamentati ad escogitare proposte per rimediarvi.

Piglio atto, come ha fatto l'onorevole mio amico senatore conte di Sambuy, delle parole dell'onorevole ministro; ma mi permetto di osservare che, oltre ai due ordini di rimedi da esso annunciati, e che certo sarebbero atti a

troncare il male dalle radici, ma forse non verrebbero sollecitati, bramerei non si trascurasse intanto di ricercare e di promuovere quei provvedimenti d'indole più modesta ma più pratica, i quali correggerebbero i difetti e colmerebbero parecchie lacune della vigente legislazione. Attenuare i danni, diminuirne la frequenza è pur sempre un bel vantaggio intanto che si attende all'opera assai più ardua di sradicare addirittura la causa.

Non s'adonti adunque l'onorevole signor ministro d'agricoltura e commercio se insisto nella discreta mia domanda primitiva, affinché egli la comunichi al ministro dell'interno.

Auguro e confido che si avverino le belle speranze espresse dall'onorevole signor ministro, di una revisione abbastanza accurata di alcune leggi, che, come ho già detto, non si era forse preveduto abbastanza, nel deliberarle, quali spese portassero necessariamente in aggravio alle finanze comunali.

Speriamo ed auguriamo che il Ministero riesca a sistemare la separazione dei proventi colle imposte locali da quelle delle imposte dello Stato.

Tuttavia non posso non temere che questi risultati non siano da aspettarsi così prossimi. E, ad onta di tutte le attenuanti che l'onorevole ministro ha procurato di opporre alla censura ed alla doglianza di cui parecchi onorevoli colleghi ed io ci facemmo l'eco in Senato, gl'inconvenienti e soprattutto la inefficacia della legislazione vigente impongono provvedimenti sollecitati.

Quando è invocata la sanzione del Parlamento per dare licenza ai comuni ed alle provincie di eccedere il limite normale della sovrainposta, i mezzi di riscontrare seriamente la giustizia e la opportunità della relativa domanda mancano per lo più alla Camera dei deputati: e il voto del Senato è in realtà pregiudicato alla sua volta.

A me risulta che in molti comuni la procedura che si segue per chiedere questo aumento di sovrainposta non è circondata da sufficienti garanzie. Io so di parecchi comuni nei quali quando giunse la bolletta di aumento spiccata dall'esattore, i primi a maravigliarsene furono i consiglieri comunali che avevano votato, per così dire, senza accorgersene, la sovrainposta.

Dubito assai che la recente riforma della legge

comunale e provinciale abbia provveduto a che simili sorprese non si rinnovino.

Mi risulta che in molti casi per la presentazione da parte del Governo al Parlamento della domanda di autorizzazione di cui discorriamo si erano trascurate o furono impedito quelle indagini, quei riscontri e quei ricorsi che sarebbero stati doverosi od almeno utilissimi a chiarire come quei miseri comuni fossero ridotti a questi estremi.

Insisto pertanto presso l'onorevole ministro d'agricoltura perchè trasmetta a chi di ragione la mia raccomandazione, che non escludi i provvedimenti di maggiore importanza, che sono stati suggeriti dai miei colleghi e dall'onorevole ministro dichiarati conformi agli intendimenti ed ai propositi del Governo.

Senatore GRIFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GRIFFINI. Il mio amico, onor. Parenzo, disse che mentre è bene che i membri del Parlamento lamentino certe spese, delle quali si trovano presentemente aggravati, specialmente i comunelli rurali, sarebbe stato meglio che avessero ommesso di fare delle leggi, dalle quali questi aggravii derivano; ed aveva ragione.

Ma io avverto che ci sono dei casi, nei quali gli aggravii a questi comunelli rurali non derivano dalla legge, e quindi dall'opera dei membri del Parlamento, ma bensì derivano dallo zelo di certe autorità. Cito un caso solo, mentre ne potrei addurre diversi, ed è questo: La nuova legge sanitaria impone che ciascun comune debba avere un ufficiale sanitario. Ora i piccoli comuni con bilanci meschini, quei comuni che sono obbligati a presentare le domande di poter eccedere il massimo limite delle imposte, sopra molte delle quali abbiamo da deliberare quest'oggi, nominano ufficiale sanitario il medico condotto. Mi pare che sia un disimpegno convenientissimo; quello è un vero ufficiale sanitario; nel mentre serve come medico condotto, può benissimo servire anche agli scopi attribuiti all'ufficiale sanitario dalla legge relativa.

I Consigli comunali deliberando lo stipendio del medico condotto, dichiarano che debba servire per pagarlo, tanto come medico condotto, quanto come ufficiale sanitario. Signori, no!

Ci sono autorità amministrative le quali ingiungono che nei preventivi dei comuni si stanzino somme separate per la retribuzione di questi

ufficiali sanitari. Ma le autorità amministrative dovrebbero pensare alla gravissima condizione nella quale mettono con queste ingiunzioni i comuni, i quali hanno cercato di far fronte a tutte le spese senza eccedere il massimo limite dell'imposta e alle volte vi sono riusciti, e poi per una disposizione del prefetto si trovano nella necessità di piegare la testa e presentare la domanda di poter aggravare soverchiamente i contribuenti.

Dunque vi sarebbero propriamente dei casi nei quali mi pare che l'onor. ministro dell'interno dovrebbe dare istruzioni ai prefetti, perchè si capacitino di questa infelicissima condizione nella quale versano i comunelli rurali e non si mettano a studiare delle nuove spese colle quali aggravarli maggiormente.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

CHIMIRRI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il Governo terrà conto de' suggerimenti che gli vengono portati dagli onorevoli senatori Alfieri e Griffini, ma a me preme di insistere nel pensiero esposto, perchè non si dia luogo ad equivoci.

Tutti i provvedimenti consigliatici sono meri palliativi e se gioveranno a mitigare il male, non bastano a curarlo.

Si ponga il controllo presso il Parlamento, o lo si sposti avvicinandolo alla provincia, come desidera l'onor. Parenzo, ciò non muta nulla, anzi il controllo perderà di efficacia per la minore autorità di coloro, a cui lo si vorrebbe affidare.

A che giovano i freni quando la pressione cresce tutti i giorni e li soverchia? Ponete i freni presso il Parlamento o presso la prefettura, finchè i comuni saranno obbligati dalla legge a far spese che soverchiano la forza normale del bilancio il prefetto a cui attribuirete questa facoltà, il Parlamento che ora l'esercita, saranno costretti ad autorizzarli ad oltrepassare la sovrainposta.

Dunque il rimedio serio e vero non può essere altro che questo: fare cioè provvedimenti legislativi intesi a mettere equilibrio fra le spese obbligatorie dei comuni e le loro risorse.

A moderare la foga tassatrice dei comuni gioverà che l'esempio della parsimonia venga dal-

l'alto. L'onor. Parenzo disse che la nostra è una politica di quaresima, ed io accetto la definizione. Sarà politica magra, parsimoniosa, ma è politica buona; perchè è la politica reclamata, imposta dal paese. Il Gabinetto, accettando il programma delle economie, si studia di accreditarlo non già a parole, ma coi fatti.

Quando il Senato avrà sott'occhio le note di variazione apportate ai bilanci, vedrà che il criterio di amministrazione adottato dal nuovo Ministero è questo: recidere senza pietà tutte le spese eccessive, tutte le spese vane e ornamentali. E se i propositi e le idee che ho avuto l'onore di esporvi incontrarono il plauso del senatore Parenzo, me ne rallegro perchè il plauso di un uomo d'ingegno e di esperienza come lui, mi fa piacere; ma non posso accettare il rimprovero ch'egli fece in genere a coloro i quali si mostrarono assai condiscendenti nel votare le leggi che gravavano le provincie ed i comuni. E tanto più ho ragione di respingerlo perchè per conto mio e dell'uomo egregio che ora presiede ai Consigli della Corona, devo ricordare, che gli articoli 50 e 51 furono introdotti nella legge per proposta dell'onor. Di Rudinì, da me secondata.

E questa necessità di frenare le spese, e di porre un limite alla facoltà di sovrimporre centesimi addizionali sostenuti nella Camera fin dal 1884, notando le conseguenze deplorabili che oggi tutti lamentano.

Dunque, io sono consentaneo a me stesso se da ministro confermo e ripeto ciò che sosteni sempre da deputato.

Non ho mai dato voto favorevole a leggi che gravano oltre misura i comuni e le provincie, perchè avevo dinanzi agli occhi le conseguenze fatali e l'incidenza sull'economia nazionale.

Oggi che la marea monta, tutti gridano: forzate i freni; ma se lasciate crescere le onde, i vostri freni gioveranno a nulla, la marea li trascinerà.

In breve, il mio concetto è questo. Vi sono provvedimenti transitori che possono ancora attenuare il male, e procureremo di applicarli.

Ma il dovere del Governo è di studiare ed applicare rimedi assai più radicali, e questi sono i rimedi da me or ora enunciati; cioè la riforma dei tributi locali, e la revisione delle leggi che aggravano di insopportabili spese obbligatorie le provincie e i comuni (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge intitolato: « Modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile, relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario ».

Ma vista l'ora tarda ed essendo il signor ministro guardasigilli impegnato in una discussione nell'altro ramo del Parlamento, rimanderemo a domani il seguito dell'ordine del giorno.

Intanto prego i signori senatori che non avessero ancora votato di volere accedere alle urne.

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui progetti di legge:

« Approvazione delle eccedenze d'impegni sui capitoli n. 1, 10, 12, 20, 22, 25, 26, 32, 38 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 »:

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	7.

(Il Senato approva).

« Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91 »:

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Domani alle ore 2 pom. seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni della legge 24 giugno 1888 sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex-pontificie;

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1890, n. 7038, autorizzante alcuni comuni ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86;

II. Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario.

III. Relazione sulle petizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 e 1/2).

